



Allegato n. 5

SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO

Servizio di pianificazione campagna di comunicazione integrata - Progetto di promozione e valorizzazione degli itinerari escursionistici e dell'outdoor in Piemonte

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia),
P.IVA n. 09489220013, in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società
con sede legale in, P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti")

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi editoriali, in conformità a quanto stabilito nel presente contratto e nel bando di gara della procedura selettiva che ha condotto alla sua stipulazione e relativi allegati, incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle successive pattuizioni intervenute tra le parti ai sensi dei seguenti paragrafi e comunque alla regola dell'arte (quale di seguito intesa la conformità dei servizi).

Art. 2 – Incarico e consegna

- 2.1 A seguito della suddetta procedura, l'Appaltatore, che abbia proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, riceverà da CEIPIEMONTE l'incarico per la realizzazione del servizio.
- 2.2 L'Appaltatore dovrà garantire la prestazione dei servizi in conformità alle previsioni contrattuali nel tempo massimo indicato nel Capitolato Speciale di Appalto inclusa la consegna, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

Art. 3 – Obblighi dell'Appaltatore

- 3.1 Oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto, l'Appaltatore è tenuto, alle seguenti prestazioni ed adempimenti:
- piena disponibilità dell'Appaltatore a partecipare ad incontri presso la sede di CEIPIEMONTE per seguire le fasi di lavorazione;
 - presentazione e consegna di bozze presso la sede di CEIPIEMONTE;
 - controllo ortografico in tutte le fasi di avanzamento e di presentazione di relative bozze;
 - consegna di tutto il materiale elaborato anche su file aperti e comunque secondo le istruzioni impartite da CEIPIEMONTE (per alcuni materiali i file dovranno essere caricati su portali Internet o trasmessi via posta elettronica);
 - realizzazione di successivi avanzamenti sino ad approvazione finale scritta da parte di CEIPIEMONTE;
 - fornitura di tutti i materiali e prestazioni necessari alla realizzazione del prodotto.



- 3.2 L'Appaltatore dovrà garantire la prestazione dei servizi in conformità a tutte le previsioni contrattuali entro i tempi massimi di volta in volta stabiliti da CEIPIEMONTE ed eventualmente prorogati da quest'ultimo a propria discrezione.
- 3.3 CEIPIEMONTE si riserva di approvare il Progetto Esecutivo direttamente o previa modifiche, che l'Appaltatore si impegna a eseguire.

Art. 4 - Pagamento

- 4.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.
- 4.2 Secondo quanto stabilito all'art. 4.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo.
- 4.3 Il prezzo del Servizio verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.
- 4.4 Nessun compenso né indennizzo né pagamento ad altro titolo è dovuto all'Appaltatore qualora CEIPIEMONTE decida a proprio insindacabile giudizio di non procedere alla realizzazione del servizio. CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.
- 4.5 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

Art. 5 – Penali

- 5.1 In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alle scadenze temporali di oltre un giorno, CEIPIEMONTE ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..
- 5.2 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire a terzi le parti di Servizio non regolarmente eseguite dall'Appaltatore a spese di quest'ultimo o comunque di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 5.3 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 5.4 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto dovuto all'Appaltatore.
- 5.5 La suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.

Art. 6 – Collaboratori dell'Appaltatore

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio.



Art. 7 – Diritti di privativa

- 7.1 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Servizio, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 7.2 L'Appaltatore garantisce che il Servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE, in particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

Art. 8 – Segretezza

- 8.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso in qualunque forma e comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, quindi si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 8.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato in esecuzione del contratto.
- 8.3 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo.
- 8.4 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.

Art. 9 – Durata e risoluzione

- 9.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione o alla sua risoluzione.
- 9.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, oltre all'applicazione delle penali contrattuali ed al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 9.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 7.2, 8, 11.1, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la selezione dell'Appaltatore.
- 9.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

Art. 10 – Danni e responsabilità civile

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne CEIPIEMONTE, per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.



Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

Art. 12 - Responsabile del servizio

12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (denominato "Responsabile del Servizio"), in grado di garantire l'interlocuzione, anche tecnica, in lingua italiana.

12.2 Il nominativo del Responsabile del Servizio verrà comunicato a CEIPIEMONTE entro tre giorni dall'aggiudicazione e, in caso di cambiamento della persona designata a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio, la sostituzione, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

Art. 13. - Direttore dell'Esecuzione

13.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

13.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

14.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).

14.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

14.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.

14.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

14.5 L'Appaltatore deve trasmettere a CEIPIEMONTE, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.



Art. 15 – Controversie

Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Torino.

Art. 16 - Clausole finali

- 16.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 16 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il primo prevarrà.
- 16.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 16.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 16.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 16.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(*Giuliano Lengo*)

per l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt. 2.2 (consegna), 5 (penali), 8 (segretezza), 9 (risoluzione) e 15 (foro competente)

per l'Appaltatore
